

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 08/01/2020

FATTO

Con ricorso del 09 settembre 2019, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente il 30 novembre 2011, dopo il pagamento di 51 rate su 84.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente proponeva ricorso adducendo che il finanziamento veniva erogato con un TAEG del 21,530% ed un TEG del 13,920%, al netto delle polizze assicurative e degli oneri erariali e che, contestualmente, stipulava una copertura assicurativa causalmente collegata al finanziamento. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 250/2018 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 8806/2017, eccepiva che, a fronte dell'ulteriore polizza assicurativa, il TEG contrattuale risultava pari al 19,420%, superiore, dunque, al tasso soglia di riferimento che, al momento della stipulazione del finanziamento, era pari al 15,240%. In via principale, pertanto, il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., di condannare l'intermediario a restituire gli oneri e gli interessi usurari illegittimamente percepiti per un importo complessivo, decurtato di € 55,44 già riconosciuti, di € 4.554,44. In subordine, chiedeva la restituzione della quota non goduta degli oneri contrattuali, per un importo complessivo, decurtato di € 55,44 già riconosciuti, di € 1.234,38, di cui €



778,81 a titolo di commissioni finanziarie ed € 511,01 a titolo di oneri assicurativi, oltre, in ogni caso, la rifusione delle spese di assistenza tecnica liquidate in € 320,00.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo risultava presentato dal procuratore del ricorrente in mancanza di idonea procura e, inoltre, in quanto il finanziamento veniva sottoscritto nel 2007, ragione per cui la domanda principale avente ad oggetto un presunto vizio genetico del contratto risulta sottratta alla competenza temporale dell'ABF. Nel merito, l'Intermediario confermava la liceità del T.E.G. contrattuale, pari al 13,92%, che correttamente non comprendeva i costi delle coperture assicurative facoltative. Sulla domanda subordinata, l'Intermediario precisava che le commissioni agente avevano natura *up front*, essendo relative ad attività interamente esaurite al momento della conclusione del contratto; mentre per i premi assicurativi, con riguardo ai quali il calcolo *pro rata* era da effettuare a partire dal premio netto, l'importo da rimborsare risultava pari ad € 460,69. Si opponeva, inoltre, alla richiesta di rifusione delle spese legali stante la serialità della controversia. L'Intermediario concludeva chiedendo, in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso, in via subordinata, in caso di ammissibilità del ricorso, si rendeva disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo complessivo di € 604,88, di cui € 114,19 a titolo di commissioni finanziarie e € 460,69, a titolo di oneri assicurativi, oltre agli interessi ed alle spese di procedura.

In sede di repliche, parte ricorrente, reiterando le richieste formulate nel ricorso introduttivo, richiamava la sentenza della CGUE dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18.

In sede di controrepliche, l'Intermediario eccepiva che con il richiamo alla sentenza CGCE dell'11 settembre 2019 il ricorrente introduceva un tema nuovo non trattato nel ricorso e, pertanto, inammissibile.

DIRITTO

La questione concerne l'inclusione nel TEG delle spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito, nonché la restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 1 agosto 2007, da corrispondersi in 84 rate mensili con cessione del quinto della retribuzione ed estinto anticipatamente il 30 novembre 2011, dopo il pagamento di 51 rate. Al finanziamento era applicato un TAN del 4,150% ed un TAEG del 21,530%, oltre a commissioni finanziarie ed oneri assicurativi.

In via preliminare, il Collegio ritiene che, esaminati gli atti del procedimento, l'eccezione di competenza temporale sollevata dall'intermediario sia fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere l'accertamento del superamento del tasso soglia riferito al trimestre di stipula del contratto; ciò in quanto i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio rientrano nella categoria dei finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito, per i quali la verifica sul rispetto delle soglie antiusura è compiuta al momento del perfezionamento del negozio.

Il Collegio, pertanto, preso atto che la contestazione, oggetto della domanda principale, riguarda un presunto vizio genetico (usura originaria) di clausole contenute in un contratto



risalente al 2007, non può che accertare che la domanda è fuori della sua competenza temporale, fissata a partire dal 1° gennaio 2009: accogliendo, quindi, l'eccezione dell'intermediario.

Non così per l'eccezione relativa alla mancanza di procura nel reclamo, poiché il reclamo, come più volte si è avuto modo di affermare (si veda Collegio di Milano decisione n.7465/18), pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto della procedura, e quindi assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto *"con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*. Nel caso di specie, il cliente è chiaramente identificabile mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario. L'eccezione, di conseguenza, non coglie nel segno e va rigettata.

Passando all'esame del merito della vicenda, il ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso degli importi dovuti per oneri anticipatamente pagati e non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, quali commissioni in favore dell'intermediario e commissioni in favore dell'agente, oltre al rimborso delle spese di assistenza tecnica; l'intermediario eccepisce la sostanziale irripetibilità delle commissioni in favore dell'agente per via della loro natura *up front*; eccepisce inoltre che il calcolo relativo alla quota rimborsabile del premio assicurativo debba essere riferito all'importo del premio al netto delle imposte; in ogni caso si dichiara disponibile a riconoscere al ricorrente la somma di euro 604,88, oltre agli interessi legali ed alle spese di procedura arbitrale.

La materia, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso degli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. *"sentenza Lexitor"*), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *"L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di



discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Tutto ciò detto, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover determinare il rimborso di oneri e commissioni non maturati per via dell'estinzione anticipata, applicando: alla commissione finanziaria e ai costi assicurativi, entrambi aventi natura *recurring*, il consolidato criterio del *pro rata temporis*; alla commissione agente, avente natura *up front*, il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento e corrispondente alla proporzione di rimborso degli interessi.

Si perviene, pertanto, al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.336,32	Tasso di interesse annuale	4,15%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	142,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	39,29%
Data di inizio del prestito	01/09/2007	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	16,63%

rate pagate	51	rate residue	33	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni banca				431,79	Recurring	39,29%	169,63	55,44	114,19
premio netto assicurazione				1.249,02	Recurring	39,29%	490,69		490,69
Commissioni Agente				1.550,64	Upfront	16,63%	257,89		257,89
				Totale					862,77

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo ottenuto è inferiore a quello domandato dal ricorrente e superiore a quello offerto dall'intermediario.

Infine, con riguardo alla richiesta di refusione delle spese legali, il Collegio, richiamando il proprio costante orientamento, osserva che le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (in breve *“Reg. ABF”*) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento, instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; il costo delle spese legali può infatti essere tenuto in considerazione solo laddove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, comunque in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l'importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch'esso in via equitativa (Collegio di Coordinamento Collegio di Coordinamento n. 3498/12 del 26 ottobre 2012). Nel caso di specie, e sulla base di quanto sopra esposto in linea generale, il Collegio non reputa che possa trovare accoglimento la richiesta di refusione delle spese legali.

Il Collegio, in conclusione, tenendo conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, rileva come residui da rimborsare al ricorrente l'importo totale di euro 862,77, oltre interessi dal reclamo al saldo (Coll. Coord. n.5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie la domanda principale e, in parziale accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 862,77, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA